



# CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 23/05/2024

**OGGETTO:** SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 7 bis TUEL n. 267/2000 IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E INCOLUMITA' PUBBLICA. MODIFICA IMPORTO PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 15:45 nella Casa Comunale, regolarmente convocata, si e' tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento, all'inizio della trattazione del presente punto, dei Signori:

		Presenti	Assenti
Oronzo TRIO	Sindaco	Si	
Maria Antonietta Pareo	Assessore	Si	
Pierluigi Bianco	Assessore	Si	
Adelmo Carlà	Assessore	Si	
Giovanni Carlino	Assessore	Si	
Mariapia Marini	Assessore		Si

Partecipa Il Vice Segretario Generale Valentino Chironi

Presiede **IL SINDACO, Prof. Oronzo TRIO**, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SETTORE n. 4 Servizi di Polizia Municipale  
f.toDott. Salvatore CARETTO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.toDott.ssa Michela De Notarpietro

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- alcuni comportamenti illeciti specificatamente vietati da Ordinanze e Regolamenti Comunali incidono in modo rilevante sulla sicurezza urbana e più in generale sull'incolumità pubblica, aumentando non solo il senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, le conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;
- il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del paese;
- nel territorio comunale esistono diversi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado;
- la presenza di stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili nei cortili, lotti, giardini privati e simili, sia nell'abitato sia in periferia, in zone pubbliche o private, può causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, in quanto favorisce il proliferare di topi ed insetti pericolosi in genere e può favorire lo sviluppo di incendi, con gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza, per la viabilità;
- con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
- numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami che si protendono oltre il ciglio stradale o a sistemare e/o conservare i muri che fronteggiano le strade in modo tale da non compromettere l'incolumità pubblica;
- è necessario preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, diffusione di energia elettrica, gas, acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro recato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall'incuria e degrado delle aree rurali finitime, nonché dall'adozione di pratiche funzionali alla coltura che prevedano l'abbruciamento di vegetali;
- la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

Valutata la sanzione pecuniaria prevista dalla Legge n. 689/81 poco incisiva;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni in concreto applicabili per tali comportamenti, aumentando l'importo per il pagamento in misura ridotta di cui agli articoli 10 e 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

Evidenziato che:

- l'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;
- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, modificato con D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008 n. 125, legittima il sindaco ad adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 8 - bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina la reiterazione delle

violazioni;

o l'art. 16, comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 6-bis della Legge 24 Luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai Regolamenti Comunali e alle Ordinanze Comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in € 25,00 ed € 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo vogliono coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

Ritenuto, conseguentemente, opportuno aumentare, all'interno dei limiti edittali, nel rispetto del disposto del citato comma 2 dell'art. 16 della Legge 689/81, l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione, quantificando il detto importo nel decuplo del minimo edittale, coincidente anche con la metà del massimo previsto dall'art. 7 bis TUEL, pertanto, nella somma di € 250,00;

Considerato che è volontà dell'Amministrazione tenere in debito conto il comportamento di chi, pur risultato inerte in un primo momento, si adoperi mediante ravvedimento operoso dopo l'irrogazione della sanzione e provveda, entro 7 giorni, alla pulizia dei luoghi, prevedendo un'ulteriore riduzione della sanzione, quantificata in quattro volte il minimo edittale, coincidente anche con un quinto del massimo previsto dall'art. 7 bis TUEL, pertanto, nella somma di € 100,00;

Ritenuto che in caso di recidiva nell'arco dell'anno, decorrente dalla data di accertamento della prima violazione, e comunque dopo 60 giorni da essa, risulta opportuno applicare il massimo della sanzione edittale e il trasgressore, quantunque provveda a pulire e mettere in sicurezza i luoghi non potrà usufruire della riduzione di cui sopra.

Acquisiti sulla proposta i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai Responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- o il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- o la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Legge di depenalizzazione";

A voti unanimi favorevoli, resi come per legge;

### **DELIBERA**

1. Di fissare, all'interno dei limiti edittali, previsti dall'art. 7 bis del TUEL (da € 25,00 a € 500,00), nel rispetto del disposto dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/81, l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione, quantificando il detto importo nel **decuplo del minimo edittale, coincidente anche con la metà del massimo edittale**, pertanto, nella somma di € **250,00 (euro duecentocinquanta/00)** per le violazioni riguardanti specifica Ordinanza del Sindaco per prevenzione incendi e pulizia delle aree private;
2. Di prevedere, altresì, un'ulteriore riduzione della sanzione, quantificata in quattro volte il minimo edittale, coincidente anche con un quinto del massimo previsto dall'art. 7 bis TUEL, pertanto nella somma di € **100,00 (euro cento/00)**, nei casi in cui il trasgressore si adoperi mediante ravvedimento operoso dopo l'irrogazione della sanzione e provveda, entro 7 giorni, alla pulizia e messa in sicurezza dei luoghi per i quali è irrogata la sanzione;

3. Di stabilire che in caso di recidiva, decorrente dalla data di accertamento della prima violazione, sarà applicato il massimo della sanzione edittale (€ 500,00) e non sarà possibile usufruire della riduzione di cui al punto 2, quantunque si provveda a pulire e mettere in sicurezza i luoghi;
4. Di dichiarare, a voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SINDACO  
F.to (Prof. Oronzo TRIO)

Il Vice Segretario Generale  
F.to (Valentino Chironi)

---

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00**

[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 23/05/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 23/05/2024

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to \_\_\_\_\_

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to (Valentino Chironi)

---

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

---

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 70 del 23/05/2024 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA .....

Firma e Timbro dell'Ufficio

---